



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 190

Monselice, 25-10-2013

**Oggetto: PULIZIA DEI TERRENI E DELLE AREE PERTINENZIALI DEGLI EDIFICI
AL FINE DI LIMITARE LA PROLIFERAZIONE DELLE CIMICI DELL'OLMO**

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO

- Che l'anomalo andamento meteo-climatico delle precedenti stagioni invernali, non ha permesso l'effettuarsi della selezione naturale dovuta al freddo intenso, che normalmente decima le uova depositate, per cui si è determinata sul territorio comunale di Monselice una proliferazione di cimici "Arocatius melanocephalus" che dalle zone verdi di origine si spostano verso le abitazioni creando notevoli disagi ai residenti;
- che le cimici "Arocatius melanocephalus" trovano le condizioni più favorevoli per la loro sopravvivenza nella presenza di accumuli di sterpaglie, depositi di erba, di materiale inerte abbandonato, nonché di aree incolte o abbandonate per più stagioni climatiche, per cui appare necessario che nel periodo invernale non vengano mantenuti accumuli che possano garantire la sopravvivenza larvale degli insetti;
- che nel periodo estivo un numero elevato di insetti riesce a penetrare attraverso gli infissi, all'interno delle abitazioni diffondendosi ovunque, ed intaccando anche le derrate alimentari;
- che ai cittadini particolarmente colpiti dal fenomeno come unica difesa rimane il ricorso massiccio e indiscriminato a prodotti disinfestanti;

VERIFICATO

- che il ciclo vitale dell'insetto prevede lo svernamento degli adulti riuniti in gruppi numerosi all'interno dei ricoveri determinati anche dagli accumuli di materiale;
- che le uova sopravvissute generano esemplari adulti che nei periodi primaverili si accoppiano su piante di olmo, generando nuovi adulti nel mese di giugno.

VISTO

- l'art. 107 Testo Unico n. 267/2000;
- la legge n. 689/81 e successive modificazioni;
- l'art. 36 del Regolamento Edilizio Comunale;
- il Regolamento d'Igiene
- il Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

- 1) ai proprietari di terreni e delle aree pertinenziali di edifici in cui si manifestino le condizioni favorevoli alla vita e alla riproduzione delle cimici dell'olmo "Arocatius melanocephalus" di effettuare un'attenta pulizia dei luoghi con particolare riferimento alla rimozione degli arbusti di olmo, ma anche di altre essenze arboree, nonché degli accumuli di materiale vegetale e degli inerti che possano fungere da rifugio;

- 2) ai proprietari di terreni e delle aree pertinenziali di edifici in cui, a seguito di sopralluogo di personale tecnico abilitato, si riscontri la presenza di adulti della cimice "*Arocatus melanocephalus*", di effettuare gli opportuni trattamenti nel periodo da giugno a settembre, con prodotti ammessi dalla lotta integrata, per evitare il propagarsi degli insetti alle abitazioni circostanti.

INCARICA

della vigilanza circa l'osservanza delle indicazioni del presente atto il Comando di Polizia Locale

STABILISCE CHE

- la responsabilità circa i comportamenti previsti dalla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultino avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- la violazione alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, è soggetta all'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 250,00.

DISPONE INFINE

che qualora, a seguito di sopralluogo, venga riscontrata la presenza di siti privati di riproduzione, ovvero presenza di adulti della cimice dell'olmo "*Arocatus melanocephalus*", venga predisposto e trasmesso ai titolari de beni interessati da fenomeno, a cura dell'ufficio competente, uno specifico atto indicante l'obbligo alla esecuzione del trattamento di bonifica dell'area privata, al quale dovrà seguire:

- a) la presentazione della documentazione rilasciata dall'impresa specializzata esecutrice dell'intervento, comprensiva dell'identificazione dei prodotti utilizzati;
- b) la comunicazione a cura dei soggetti interessati, all'Amministrazione Comunale, alla Polizia Locale ed all'Ufficio Ambiente, dell'avvenuto trattamento, con allegata la documentazione di cui al comma precedente.

AVVERTE

che, ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss. mm. ed ii. contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de l Veneto, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del presente Atto (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199).

INFORMA

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, comunicati stampa, nonché pubblicazione sul sito internet del comune (www.comune.monselice.padova.it) ed affissione all'Albo Pretorio: viene altresì trasmesso alla Polizia Locale.

II DIRIGENTE
Dr. Maurizio Montin

